

ACCERTAMENTO

Il miglioramento dell'azienda è una valida ragione economica che esclude l'elusione

di Luigi Ferrajoli

Nella [sentenza n. 4064 del 2/02/2014](#) la Suprema Corte ha affermato che: *“il carattere abusivo di un'operazione va escluso quando sia individuabile una compresenza, non marginale, di ragioni extrafiscali, che non si identificano necessariamente in una redditività immediata dell'operazione medesima ma possono rispondere ad esigenze di natura organizzativa e consistere in un miglioramento strutturale e funzionale dell'azienda”*.

La vicenda al vaglio della Cassazione trae origine da un avviso di **accertamento** ai fini IRPEG e IRAP con il quale veniva contestata ad una società la **natura elusiva**, ai sensi dell'articolo 37-bis, del D.P.R. 600/1973, di una operazione di **acquisto** di azioni di una società greca da una consociata lussemburghese, con successiva **svalutazione**.

Secondo i giudici di Appello l'**operazione** era priva di valide ragioni economiche, in violazione della disposizione antielusiva citata, essendo l'unico fine perseguito quello di **ottenere** un **vantaggio** fiscale dalla svalutazione, in quanto la società partecipata non appariva tale da apportare un miglioramento **economico** per la ricorrente.

La ricorrente impugnava la **sentenza** resa dalla CTR delle Marche sulla base di tre motivazioni; le prime due sono state rigettate dai Supremi Giudici in quanto non riguardanti la *ratio decidendi* della sentenza impugnata.

Con il terzo motivo il contribuente riteneva **non** sufficientemente **motivata** la sentenza impugnata sul punto della carenza delle valide ragioni economiche: l'acquisto della partecipazione poi svalutata, effettuato dalla ricorrente, rientrava, infatti, in **una più ampia** operazione di **ristrutturazione** di gruppo, che i Giudici di Appello ritenevano semplicisticamente “meramente **marginale** se non del tutto assente”.

La **Corte** ha ribadito che il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, che **preclude** al contribuente il conseguimento di **vantaggi** fiscali ottenuti mediante l'uso **distorto**, pur se non contrastante con alcune specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un'**agevolazione** o un risparmio di imposta, in **difetto** di ragioni economiche apprezzabili che **giustifichino** l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici.

Le ragioni **extra fiscali** che giustificano una operazione e ne escludono il carattere abusivo possono essere rinvenute non solo in una **redditività** immediata dell'operazione stessa, ma possono anche rispondere ad esigenza di natura **organizzativa** e consistere in un miglioramento strutturale e funzionale dell'azienda.

Applicando **talè principio** in un diverso procedimento, la Cassazione aveva negato potesse essere riconosciuto il carattere abusivo di una complessa operazione di **trasferimento** di un pacchetto azionario di una società facente capo ad un gruppo **multinazionale** ad altra società del gruppo, con l'assunzione di notevoli **impegni** economici per il finanziamento dell'operazione e con conseguente **riduzione** del carico fiscale, solo perché lo stesso risultato economico **avrebbe** potuto raggiungersi attraverso un'operazione di **fusione** (sentenza n. 1374 del 2011).

Nel caso recentemente sottoposto alla sua attenzione, la Cassazione ha rilevato che il **ricorrente** nei propri scritti difensivi aveva **dimostrato** in maniera dettagliata e circostanziata che l'**acquisizione** della partecipazione nella società greca non fosse una operazione isolata ma rientrasse in un più ampio progetto di **riorganizzazione** strutturale e funzionale del gruppo, del quale la ricorrente è la capogruppo, progetto risultante nello stesso avviso di accertamento, avendo lo stesso **Ufficio rilevato** l'effettuazione di **altre** operazioni di acquisto di altre partecipazioni in società greche.

La Cassazione, pertanto, ritenendo che il Giudice di **Appello** non avesse adeguatamente motivato il perché **l'operazione** contestata fosse considerata priva di finalità economica ha **rinvia**to ad altra sezione della CTR delle Marche.

La portata **innovativa** della sentenza illustrata, che merita di essere posta in luce, è data dalla possibilità offerta al contribuente di **contrastare** la contestazione di **abuso** del diritto avanzata dagli uffici, fattispecie **estesa** in via giurisprudenziale ben oltre il disposto dell'art. 37-bis del D.P.R. 600/1973.

In tema di abuso del diritto, pertanto, il contribuente è **ammesso** a provare con ulteriori mezzi la non elusività di una operazione, non solo, quindi, motivandola sulla base della sussistenza di valide ragioni economiche ma giustificandola sulla base di altri elementi attinenti al **miglioramento strutturale e funzionale dell'azienda**.